



CITTA' DI TORINO

**DIPARTIMENTO COMMERCIO
DIVISIONE PROMOZIONE COMMERCIO E OPI**

ATTO N. ORDS 27

Torino, 15/06/2023

ORDINANZA

OGGETTO: DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE, VENDITA, CONSUMO E DETENZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO E/O IN METALLO, NONCHE' DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE (OLTRE 21°), IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE CON CORTEO DENOMINATA "TORINO PRIDE 2023" NELLA GIORNATA DEL 17 GIUGNO 2023.

Visti:

- l'art. 32 della Costituzione, che tutela la salute, come diritto fondamentale dell'individuo;
- il decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14, come convertito nella legge 18 aprile 2017, n. 48, recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle Città", nell'ambito degli interventi e degli strumenti volti a rafforzare la sicurezza delle Città e la vivibilità dei territori, nonché il mantenimento del decoro urbano, che ha modificato gli articoli 50 e 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

DATO ATTO

- che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 152 del 26 aprile 2010, ha dichiarato – rigettando la censura di violazione dell'art. 41 della Costituzione – che “Questa Corte ha costantemente negato che “sia configurabile una lesione della libertà d’iniziativa economica allorché l’apposizione di limiti di ordine generale al suo esercizio corrisponda all’utilità sociale”;
- che, ai sensi del proprio Statuto, il Comune di Torino persegue, fra le sue finalità: la tutela e promozione dei diritti costituzionalmente garantiti, contribuendo a rendere effettivo il diritto dei cittadini alla tutela della salute dei lavoratori; la tutela dell’ambiente di vita, operando per rimuovere le cause di degrado e di inquinamento; la promozione del rispetto della dignità delle persone e della sicurezza sociale;
- che i commi 1 e 2 dell'art. 54 del d.lgs. 267/2000 stabiliscono che:
"1. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende:
 - a. all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;*
 - b. allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria;*
 - c. alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone preventivamente il Prefetto.**2. Il Sindaco, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, concorre ad assicurare anche la cooperazione della polizia locale con le Forze di polizia statali, nell'ambito delle direttive di coordinamento impartite dal*

• che, ai sensi dell'art. 10 c. 4 del Regolamento comunale n. 329 è previsto che “non è consentita la somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume durante l'esercizio temporaneo dell'attività...” nell'ambito di attività di spettacolo o di intrattenimento ovvero di sensibilizzazione legate a scopi di natura politica, sindacale, culturale, scientifica, religiosa, benefica, sociale, commerciale, promozionale o turistica che si svolgono nel perimetro urbano della Città;

CONSIDERATO CHE

In relazione alla manifestazione indicata in oggetto, che avrà luogo a Torino, il 17 giugno 2023, con nota dell'Ufficio di Gabinetto - Cat.A.4/23.GAB prot. 0111541 del 13/06/2023 - la Questura richiede alla Città di valutare l'adozione di un provvedimento volto a vietare:

dalle ore 13.00 alle ore 21 di sabato 17 giugno 2023 e comunque sino a quando sarà rilevata la presenza di pubblico nelle vie comprese all'interno dell'area perimetrale delimitata dalle vie parallele, da un lato e dall'altro, del seguente percorso della manifestazione:

- corso Vercelli: tratto compreso tra corso Vigevano e corso Emilia;
- corso Emilia: tratto compreso tra corso Vercelli e corso Giulio Cesare;
- corso Brescia: tratto compreso tra corso Giulio Cesare e via Bologna;
- via Bologna: tratto compreso tra corso Brescia e Lungo Dora Firenze;
- Ponte Bologna;
- corso XI Febbraio: carreggiata ovest tutta;
- corso Regina Margherita: carreggiata laterale sud, tratto compreso tra corso XI Febbraio e Rondò Rivella;
- Rondò Rivella: perimetrale sud;
- corso San Maurizio: tutto, carreggiata centrale;
- Lungo Po Luigi Cadorna: tutto;
- Lungo Po Armando Diaz: tutto;
- corso Cairoli: carreggiata est, tratto compreso tra lungo Po Diaz e corso Vittorio Emanuele II;
- Parco del Valentino: area compresa e delimitata da corso Vittorio Emanuele II, corso Massimo D'Azeglio, via Petrarca e il fiume Po.

Per le suddette vie perimetrali la richiesta del divieto si intende espressa per ambo i lati.

A. la somministrazione, la vendita per asporto o la cessione a qualsiasi titolo, da parte degli esercizi pubblici, degli esercizi in sede fissa, dei titolari di autorizzazioni per il commercio ambulante, di bevande contenute in bottiglie di vetro, lattina ovvero in contenitori idonei all'offesa, anche ove erogata da distributori automatici; i cui gestori dovranno provvedere ad ogni misura e adempimento necessario per impedirne l'erogazione

B. il consumo in luogo pubblico di bevande contenute in bottiglie di vetro, in lattine o contenitori idonei all'offesa;

C. la detenzione in luogo pubblico di bevande in bottiglie di vetro, lattine o in contenitori idonei all'offesa, nonché il loro abbandono fuori dagli appositi raccoglitori;

RILEVATO

• che l'abbandono in spazi pubblici di contenitori di bevande in vetro e/o metallo contribuisce a generare fenomeni di degrado del tessuto urbano e può creare grave pregiudizio dell'incolumità delle persone in quanto costituiscono fonte di pericolo per i soggetti che in quei luoghi abitano e transitano, nonché per la possibilità di essere utilizzati in alcuni casi come strumento atto ad offendere;

- che il consumo di bevande alcoliche e superalcoliche può determinare situazioni di pericolosità, oltre che per la salute anche rispetto all'incolumità delle persone nell'area della manifestazione;
- che per le ragioni già esposte, sussistano le condizioni di contingibilità strettamente correlate alle peculiarità di tempo e di luogo che caratterizzano il verificarsi degli eventi che il presente provvedimento intende contrastare, e di urgenza strettamente correlate alla forte attualità delle esigenze di tutela della pubblica incolumità;

VISTO

- altresì, l'art. 54 c. 4 del D.lgs. n. 267/2000 che prevede che il Sindaco quale Ufficiale di Governo, adotti, con atto motivato, i provvedimenti, (anche) contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
- il comma 4 bis dell'art. 54 D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 che precisa che i provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 concernenti l'incolumità pubblica sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione;
- il Regolamento comunale n. 329 "Regolamento per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande degli esercizi pubblici" che all'art. 10 comma 4 stabilisce il divieto, durante le manifestazioni temporanee svolte nel perimetro urbano cittadino, di effettuare la somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume;

DATO ATTO

che il presente provvedimento è stato preventivamente comunicato al Prefetto;

ORDINA

per le motivazioni illustrate in premessa, in occasione della manifestazione indicata in oggetto, che avrà luogo a Torino:

- dalle ore 13.00 alle ore 21 di sabato 17 giugno 2023 e comunque sino a quando sarà rilevata la presenza di pubblico nelle vie comprese all'interno dell'area perimetrale delimitata dalle vie parallele, da un lato e dall'altro, del seguente percorso della manifestazione:

- corso Vercelli: tratto compreso tra corso Vigevano e corso Emilia;
- corso Emilia: tratto compreso tra corso Vercelli e corso Giulio Cesare;
- corso Brescia: tratto compreso tra corso Giulio Cesare e via Bologna;
- via Bologna: tratto compreso tra corso Brescia e Lungo Dora Firenze;
- Ponte Bologna;
- corso XI Febbraio: carreggiata ovest tutta;
- corso Regina Margherita: carreggiata laterale sud, tratto compreso tra corso XI Febbraio e Rondò Rivella;
- Rondò Rivella: perimetrale sud;
- corso San Maurizio: tutto, carreggiata centrale;
- Lungo Po Luigi Cadorna: tutto;
- Lungo Po Armando Diaz: tutto;
- corso Cairoli: carreggiata est, tratto compreso tra lungo Po Diaz e corso Vittorio Emanuele II;
- Parco del Valentino: area compresa e delimitata da corso Vittorio Emanuele II, corso Massimo D'Azeglio, via Petrarca e il fiume Po.

Per le suddette vie perimetrali la richiesta del divieto si intende espressa per ambo i lati.

Il divieto di:

- A) vendita per asporto, da parte degli esercizi pubblici, degli esercizi in sede fissa, dei titolari di autorizzazione per il commercio ambulante, di bevande in bottiglie di vetro e lattine, che possano costituire pericolo, anche se erogate da distributori automatici, i cui gestori dovranno provvedere ad ogni misura e adempimento necessario per impedirne l'erogazione;
- B) consumo e detenzione in luogo pubblico di bevande in bottiglie di vetro e lattine e in qualsiasi altro contenitore che possa essere impropriamente utilizzato;
- C) somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume.

Il presente provvedimento viene trasmesso al Comando del Corpo Polizia Municipale di Torino al fine della notifica e/o più ampia diffusione oltre che all'esecuzione ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Torino – al fine della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari all'attuazione e del coordinamento delle Forze di Polizia dello Stato.

AVVERTE

che il presente provvedimento ha efficacia immediata ai sensi dell'art. 21 bis della Legge 7 agosto, n. 241;

- che l'inosservanza delle disposizioni del dispositivo della presente ordinanza è punita ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale;
- è comunque fatta salva l'applicazione delle ulteriori sanzioni previste da disposizioni legislative o regolamentari;
- che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto di Torino entro il termine di trenta giorni, ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro il termine di sessanta giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento

DISPONE

la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio.

Diritto di accesso e di informazione dei cittadini previsto dalla legge 7/8/1990, n.241 e s.m.i.: Autorità emanante: Città di Torino. Ufficio presso il quale è possibile prendere visione ed estrarre copia degli atti del procedimento: Area 1 - Dipartimento Commercio -Ufficio Manifestazioni Temporanee – sito in Via Meucci 4.

Il Sindaco

Firmato digitalmente da Stefano Lo Russo